



Comune di Suisio
Provincia di Bergamo

Codice: 10209

C.C. Numero 39 del 29-12-2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione della ricognizione periodica al 31.12.2025 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'Ente al 31.12.2024, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30, Sede comunale e Videoconferenza

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono oggi convocati in Prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BERTUETTI EDOARDO	Presente	COLZANI ALESSANDRA	Presente
TASCA MARVIN	Presente	ROTTOLI GIUSEPPINA	Presente
BONOMI TERESA SABINA	Presente	ROSSI GIUSEPPE	Assente
BRAVI FABIO	Presente	CORNI MARIO	Presente
LODOVICI MARIA ANGELA	Presente	GIOVANZANA ALESSANDRO	Presente in videoconferenza
PAGNONCELLI PAOLA	Presente	RIGAMONTI FEDERICO	Assente
CIMADORO RENATO VINCENZO	Presente		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Balzaretti Maria Vittoria il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. BERTUETTI EDOARDO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico delle Società Partecipate, di seguito TUSP) prevede che le amministrazioni pubbliche:

- non possono, direttamente o indirettamente, costituire, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (comma 1);
- entro i suddetti limiti, possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni (c.2):

*) in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al Codice dei contratti pubblici;

*) nonché nelle seguenti società:

- aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (c. 3);
- aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (c. 7);
- che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (c. 9-bis);
- bancarie di finanza etica e sostenibile, ex articolo 111-bis D.lgs. 385/1993, con partecipazioni comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, purché senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima (c. 9-ter);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in

liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Suisio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.

RILEVATO che, ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del TUSP, la mancata adozione da parte degli enti locali dei suddetti provvedimenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo

contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 25.05.2015;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30.12.2024, con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni dirette e indirette detenute dall'Ente alla data del 31.12.2023, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175;

VISTA la relazione tecnica, comprendente le schede di dettaglio delle società oggetto di indagine ricognitoria, che descrive gli esiti della ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente da approvarsi entro al 31.12.2025, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con riferimento alla quale si riepilogano di seguito le risultanze:

N.	Diretta/ Indiretta	Ragione sociale	Partecipazione in controllo	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
1	Diretta	UNIACQUE S.P.A. 0,32%	SI*	art. 4, co. 2, lett. a)	NO	SI
2	Diretta	UNICA SERVIZI S.P.A. 4,59%	SI*	art. 4, co. 2, lett. c)	NO	SI
3	Diretta	ANITA S.R.L. 2,19%	SI*	Art. 4 co. 2 lett. d) Art. 4 co. 5	NO	SI
2.1	Indiretta 1° livello	Hservizi S.p.A.	SI**	Art. 4 co. 2 lett. c)	NO	SI
2.2	Indiretta 1° livello	Unica Sport SSD A.R. L	SI**	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
2.3	Indiretta 1° livello	G. Eco srl	SI**	Art. 4 co. 2 lett. c)	NO	SI
2.4	Indiretta 1° livello	SAAB SpA	SI**	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
2.5	Indiretta 1° livello	ANITA S.R.L.	SI**	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI

* Controllo analogo congiunto

** Controllo indiretto tramite UNICA SERVIZI S.P.A.

DATO ATTO che sulla base della ricognizione effettuata, non sussistono motivazioni per l'adozione di un piano di riassetto ex art. 20 c. 1 e 2 TUSP che preveda l'adozione di misure di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Ente;

DATO ATTO che gli adempimenti di natura informativa di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, relativi al censimento delle partecipazioni detenute al 31.12.2024, saranno assolti separatamente mediante l'applicativo del Dipartimento del Tesoro.

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/00, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 175/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento dei controlli interni;

VISTO il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio comunale e di Giunta comunale in modalità videoconferenza, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 19.05.2022;

Illustra la proposta l'Assessore al Bilancio Sig.ra Colzani Alessandra. Il Consigliere Sig. Corni Mario chiede chiarimenti in merito alle attività svolte da Unica Sport. Il Sindaco precisa che la società, tramite HServizi, gestisce gli impianti sportivi per conto di alcuni Comuni. Evidenzia inoltre che nel corso del 2026 giungerà a scadenza l'attuale affidamento della gestione degli impianti sportivi a HServizi e che il Comune di Suisio procederà a una valutazione complessiva in merito alle modalità di rinnovo del servizio e agli eventuali interventi da programmare.

Con voti

Presenti nr. 11

Assenti nr. 2 – Consiglieri Sig. Rossi Giuseppe, Sig. Rigamonti Federico

Votanti nr. 9

Favorevoli nr. 9

Astenuti nr. 2 – Consiglieri Sig. Giovanzana Alessandro e Sig. Corni Mario

Contrari nr. 0

Espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate – Anno 2025, relativo alla ricognizione periodica delle partecipazioni dirette e indirette detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), nonché la Relazione tecnica di supporto al Piano, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con riferimento alla quale si riepilogano di seguito le risultanze:

N.	Diretta/ Indiretta	Ragione sociale	Partecipazione in controllo	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
1	Diretta	UNIACQUE S.P.A. 0,32%	SI*	art. 4, co. 2, lett. a)	NO	SI
2	Diretta	UNICA SERVIZI S.P.A. 4,59%	SI*	art. 4, co. 2, lett. c)	NO	SI
3	Diretta	ANITA S.R.L. 2,19%	SI*	Art. 4 co. 2 lett. d) Art. 4 co. 5	NO	SI
2.1	Indiretta 1° livello	Hservizi S.p.A.	SI**	Art. 4 co. 2 lett. c)	NO	SI
2.2	Indiretta 1° livello	Unica Sport SSD A.R.L	SI**	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
2.3	Indiretta 1° livello	G. Eco srl	SI**	Art. 4 co. 2 lett. c)	NO	SI
2.4	Indiretta 1° livello	SAAB SpA	SI**	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
2.5	Indiretta 1° livello	ANITA S.R.L.	SI**	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI

* Controllo analogo congiunto

** Controllo indiretto tramite UNICA SERVIZI S.P.A.

2) Di dare atto che il Piano di razionalizzazione di cui al punto 1) ha natura ricognitoria e non prevede l'adozione di misure di razionalizzazione, fusione, soppressione o dismissione delle partecipazioni detenute dall'Ente;

3) Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;

4) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

5) Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, mediante l'applicativo "Partecipazioni", nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014;

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono:

Con voti

Presenti nr. 11

Assenti nr. 2 – Consiglieri Sig. Rossi Giuseppe, Sig. Rigamonti Federico

Votanti nr. 9

Favorevoli nr. 9

Astenuti nr. 2 – Consiglieri Sig. Giovanzana Alessandro e Sig. Corni Mario

Contrari nr. 0

Espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. BERTUETTI EDOARDO

IL Vice Segretario Generale
Dott.ssa Balzaretto Maria Vittoria

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate